

1.2 Importanza delle cooperative nei settori economici

La presenza dell'imprenditoria cooperativa nei Paesi dell'Unione Europea ha oggi dimensioni di tutto rispetto: le cifre fornite alla Convenzione Cooperativa svoltasi a Bruxelles il 27-28 giugno 2005³ la riassumono in 235.000 imprese distribuite nei 35 Paesi d'Europa (221.500 nei 25 Paesi UE, di cui 190.000 nei 15 Paesi già aderenti 31.500 nei 10 nuovi entrati) e suddivise in 7 settori d'attività organizzati a livello europeo (credito, agricoltura, farmacie, lavoro e attività sociali, assicurazioni, abitazione, consumatori), per un totale di 140 milioni di soci (121 milioni nella UE) e 5,5 milioni di occupati (4,6 nella UE).

Si tratta dunque di una realtà imprenditoriale di notevole estensione, dalla presenza capillare, che presenta aspetti di crescente modernità e di sensibile impatto sociale: il numero complessivo dei soci di cooperativa equivale a circa un terzo dei residenti nella UE. Già questa sola cifra, pur considerando che molti operatori sono associati contemporaneamente a più d'un sodalizio (il socio di una cooperativa di lavoro o agricola può ovviamente essere anche socio di una cooperativa di consumo o d'abitazione), dà il senso di una presenza imponente: si tratta della più estesa e numerosa organizzazione sociale presente nel Continente.

Contrastano con tale indubbio peso oggettivo della cooperazione in Europa sia l'inadeguato rilievo che la stessa imprenditoria cooperativa ha tuttora nelle politiche sociali e di sviluppo dell'Unione e dei singoli Governi, sia l'insufficiente caratterizzazione delle competenze in materia cooperativa a livello istituzionale, sia infine la persistente penuria di rilevazioni puntuali sui terreni statistico e sociologico, donde di fatto l'impossibilità di ottenere un quadro dettagliato e pienamente attendibile della consistenza numerica e dello sviluppo diacronico della realtà cooperativa tanto al livello continentale quanto a quello delle singole realtà nazionali.

Le risultanze della presente *Relazione* sembrerebbero per la verità smentire almeno in parte, per quanto riguarda l'Italia, tale ultima valutazione negativa: nonostante ciò, come risulterà via via chiaro proseguendo nella lettura, anche nel nostro Paese, che pure ha conquistato negli ultimi anni una posizione di primo piano quanto a consistenza e caratterizzazione qualitativa della realtà cooperativa in esso operante, i canali di conoscenza e d'indagine dell'imprenditoria cooperativa richiederebbero un considerevole sforzo di adeguamento.

Per quanto riguarda l'Unione Europea, i dati resi pubblici in occasione della citata Conferenza di Bruxelles dimostrano che un apprezzabile sforzo è in atto per avviare a superamento le carenze ora rilevate. Sforzo, tuttavia, ancora del tutto insufficiente: le rilevazioni disponibili, ben riassunte in quella occasione e riportate in questa *Relazione*, non consentono infatti né di elaborare credibili schemi diacronici, né di presentare un quadro d'assieme sufficientemente dettagliato e attendibile.

Il triennio 2001-2003, cui la presente *Relazione* si riferisce, se non presenta particolari novità sul terreno della rilevazione sistematica della presenza cooperativa nell'Unione, si caratterizza tuttavia per alcune innovazioni d'indubbio rilievo a livello di produzione legislativa. Infatti, accanto ai provvedimenti di riforma introdotti nelle legislazioni vigenti in materia cooperativa all'interno di diversi Paesi membri, c'è da registrare l'approvazione da parte del Consiglio europeo (luglio 2003) del Regolamento relativo allo Statuto della Società Cooperativa Europea e della Direttiva a esso collegata concernente il coinvolgimento dei lavoratori.

Con tali provvedimenti è giunto a conclusione un iter legislativo lungo e complesso: i nuovi strumenti, la cui sperimentazione operativa si rivela peraltro tutt'altro che agevole e spedita, offrono

³ Cfr la relazione di Rainer Schlüter, Direttore di CoopsEurope (Common Platform uniting the actions of ICA Europe and CCACE - Square Ambiorix 32 BE - 1000 Brussel (office@coopseurope.coop), dalla quale sono ricavati i dati riportati nel presente capitolo.

comunque alla formula cooperativa, per la prima volta, canali propri e idonei ad assumere quella dimensione sopranazionale che è sempre più spesso richiesta dalla fase attuale dello sviluppo economico e sociale, e ancor più dalle sue prevedibili prospettive.

1.3 Tendenze evolutive nella cooperazione nell'Unione Europea

Le cooperative sono una parte importante dell'economia europea. Esse generano benessere per i cittadini, ricchezza per le nazioni, promuovono l'imprenditorialità e la partecipazione. Stanno emergendo nuove forme di cooperative, per esempio nei settori del sociale e del welfare, che offrono servizi, lavoro, benessere e partecipazione alla vita sociale a coloro che ne sono esclusi e ne necessitano. In molti settori le cooperative consentono agli imprenditori non tradizionali, cittadini, che sarebbero altrimenti esclusi dal mondo degli affari, di assumere responsabilità imprenditoriali.

In molti Paesi dell'Unione, le cooperative hanno dimostrato capacità di fornire soluzioni economicamente e socialmente valide e sostenibili per conciliare la società dell'informazione e lo sviluppo socio-economico.

Oramai è sempre più evidente il ruolo e l'importanza delle imprese cooperative nella vita economica, sociale e culturale dell'Unione Europea.

I registri delle imprese tendono a sottostimare l'importanza delle cooperative in Europa. Le cooperative assumono molteplici forme giuridiche ed in alcuni Stati membri non esiste alcuna specifica legge sulle cooperative. Molte cooperative non compaiono, quindi, nelle statistiche. La tendenza attuale in molti dei settori in cui le cooperative operano è quella della concentrazione e della concorrenza; è in particolare il caso della vendita al dettaglio, della trasformazione dei prodotti alimentari, delle banche e delle assicurazioni.

Negli anni recenti le cooperative hanno concentrato la loro attività attraverso fusioni a livello nazionale. Fusioni ed alleanze strategiche sono state realizzate tra cooperative di diversi Stati membri e persino di Paesi terzi, candidati o meno. In alcuni casi sono stati posti ostacoli legali non necessari alle fusioni tra cooperative di Stati membri differenti. Lo Statuto della Società Cooperativa Europea approvato nel luglio 2003 intende appunto ovviare a tali difficoltà.

Per le cooperative una delle sfide principali è quella di reagire alla competizione e concentrazione internazionale in modo che la loro competitività e internazionalizzazione sia migliorata e, al tempo stesso, vengano tutelati i diritti e gli obblighi dei loro soci.

In molti Stati della UE stanno recentemente nascendo nuove piccole imprese cooperative, in particolare nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, dello sviluppo regionale o locale, dell'educazione e dei servizi di alloggio, così come nei servizi legati alla società dell'informazione.

Queste imprese costituiscono un'importante fonte di lavoro e di esperienza manageriale per le donne. Tali nuove iniziative mostrano molte delle caratteristiche proprie dell'avvio di PMI ma anche vantaggi particolari legati alla loro forma cooperativa:

- la loro indipendenza da investimenti esterni ne fa una fonte di impiego nelle aree industriali e urbane depresse e nelle regioni scarsamente popolate e per le categorie di persone in pericolo di esclusione;

- l'appartenenza basata sulla qualità di socio può renderle innovative dal punto di vista sociale, economico e tecnologico;
- le cooperative promuovono lo spirito imprenditoriale in categorie che altrimenti non avrebbero accesso a responsabilità manageriali;
- obiettivi più ampi garantiscono benefici in termini di benessere e prosperità alle varie parti interessate;
- le loro strutture partecipative possono mobilitare il potenziale locale e regionale latente attraverso la partnership tra le parti interessate; esse presentano una percentuale di donne imprenditrici particolarmente alta.

In Europa, ed in altre economie avanzate, la forma cooperativa è utilizzata in maniera innovativa degna di nota e di incoraggiamenti o applicazioni più ampie. Queste iniziative sono spesso rivisitazioni o nuove applicazioni delle idee cooperative.

In alcuni casi, esse funzionano bene in un particolare contesto nazionale per ragioni legate alla loro localizzazione, ma molte di loro funzionano bene grazie alla loro natura cooperativa e potrebbero essere sperimentate più ampiamente altrove. Per esempio:

- in Spagna le cooperative gestiscono molte scuole, permettendo ai soci (genitori o insegnanti o entrambi) di influenzarne direttamente la gestione
- in Italia (ai sensi della L. 381 del 1991), ed in Europa centrale, le cooperative sociali procurano lavoro ai soci diversamente abili, o ad altri gruppi emarginati come gli ex detenuti o i tossicodipendenti
- in Italia ed in Francia cooperative di commercio elettronico hanno permesso a piccole industrie manifatturiere e a singoli artigiani di vendere i propri prodotti su Internet
- in Svezia cooperative di babysitting hanno permesso a genitori lavoratori di organizzare reciprocamente i servizi di assistenza ai bambini. Le cooperative di babysitting e quelle che forniscono assistenza agli anziani permettono alle donne di entrare nel mondo del lavoro e di procurare a loro volta lavoro retribuito
- in molti campi artistici e culturali, artisti e interpreti hanno creato cooperative per mettere in scena le proprie opere. Per esempio, in Francia esistono oltre 50 teatri cooperativi, incluso l'internazionalmente famoso "Théâtre du Soleil". La forma cooperativa assicura la piena libertà artistica.

1.4 Tendenze e mutamenti strutturali nello sviluppo di cooperative

1.4.1 Concorrenza, concentrazione e crescita

La tendenza attuale in molti dei settori in cui le cooperative operano è quella della concentrazione e della concorrenza; è in particolare il caso della vendita al dettaglio, della trasformazione dei prodotti alimentari, delle banche e delle assicurazioni.

Negli anni recenti le cooperative hanno concentrato la loro attività attraverso fusioni a livello nazionale. Fusioni ed alleanze strategiche sono state realizzate tra cooperative di diversi Stati membri e persino di Paesi terzi, candidati o meno. In alcuni casi sono stati ostacoli legali posti non

necessari alle fusioni tra cooperative di Stati membri differenti. Per questa ragione la Commissione ha proposto uno Statuto Europeo della Società Cooperativa⁴ come strumento giuridico (simile a quello dello Statuto della Società Europea) per regolamentare tali attività transnazionali. La bozza dello Statuto contiene disposizioni per la creazione di una Cooperativa Europea anche mediante una fusione o una trasformazione oltre che in base ad una iniziativa *ex novo* di persone fisiche o giuridiche.

Per le cooperative una delle sfide principali è quella di reagire alla competizione e concentrazione internazionale in modo che la loro competitività ed internazionalizzazione sia migliorata e, al tempo stesso, vengano tutelati i diritti e gli obblighi dei loro soci/proprietari. Possono sorgere alcuni problemi quando la base sociale delle cooperative assume grandi dimensioni.

Le cooperative nascono, crescono e muoiono nella stessa maniera delle altre imprese. Tuttavia, esse hanno un particolare problema legato alle loro dimensioni: se diventano troppo grandi, può accadere che i managers perdano di vista gli interessi dei soci. Nelle grandi società guidate dagli azionisti può accadere che certi individui o organizzazioni abbiano delle quote maggioritarie e assumano un interesse diretto nelle assemblee generali e nelle elezioni del consiglio di amministrazione.

Nelle grandi cooperative, in cui migliaia di soci hanno quote molto piccole di capitale, il loro interesse e la loro influenza possono non essere sufficientemente forti per garantire un buon governo. In alcuni settori (in particolare le cooperative di consumatori) ciò ha portato al fallimento di grandi e famose cooperative. Il principio cooperativistico di “non distribuzione delle riserve” può significare che alcune cooperative continuino ad esistere anche quando hanno oramai realizzato la loro utilità per i soci.

1.4.2 Perché vengono costituite le cooperative?

Le cooperative vengono generalmente costituite in contesti dove si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- Esigenze omogenee di un gruppo di persone o di imprese che non possono essere soddisfatte attraverso una società di lucro - per esempio, in Finlandia durante gli anni '90 furono istituite circa 700 cooperative di lavoratori a causa della scarsità di opportunità di lavoro;
- Protezione contro relazioni di sfruttamento nel mercato - per esempio le cooperative agricole sono spesso una risposta a condizioni monopolistiche in cui un solo proprietario domina il mercato locale o regionale;
- Bisogno di prodotti o di servizi di qualità o differenziati, per esempio attraverso cooperative di consumatori;
- Quando le PMI hanno bisogno di creare alleanze per ottenere la massa critica o la gamma di servizi richiesti per partecipare agli appalti pubblici.

1.4.3 Misurare il successo di una cooperativa

Il successo di una cooperativa può essere basato su criteri diversi da quello del successo proprio di un'impresa “guidata dagli azionisti”. Una cooperativa non dovrebbe essere giudicata esclusivamente in base a indicatori tradizionali come il profitto oppure le quote di mercato.

⁴ G.U. C. 236 del 31.8.93, p. 1-56

La più chiara manifestazione di ciò sta nel fatto che il successo di una cooperativa non può essere valutato in base al prezzo di una sua quota - visto che non sono quotate in borsa. Infatti gli obiettivi perseguiti dalle cooperative sono molto diversi, e, quindi, il loro successo non può essere misurato in base agli indicatori comuni.

Le particolari caratteristiche, che devono essere prese in considerazione nel valutare il livello di successo di una cooperativa, includono:

- Orientamento a procurare benefici ai propri soci e a soddisfare i loro bisogni
- Metodi democratici per la scelta degli obiettivi e per l'assunzione delle decisioni
- Regole speciali per la gestione del capitale e dei profitti
- Obiettivi di interesse generale (in alcuni casi).

Molte imprese non cooperative hanno scoperto che alcune delle idee cooperative di base possono dar loro vantaggi competitivi. Reti, alleanze strategiche e franchising sono tutte forme di cooperazione.

In un contesto di concorrenza crescente molte società stanno cercando anche di conquistare la fedeltà del cliente e generare un senso di appartenenza attraverso forme di "membership", o di rendersi differenti dai concorrenti attraverso dichiarazioni di responsabilità sociale o etica. La popolarità ed il successo di queste idee sono la prova della valenza attuale dei principi cooperativi.

1.4.4 Le differenze principali rispetto alle imprese guidate dagli azionisti

Le cooperative presentano alcune differenze strutturali rispetto agli altri tipi di imprese. Queste differenze possono essere così illustrate:

- Processo decisionale basato sul principio "una testa - un voto" (oppure su altro sistema di votazione restrittivo, per esempio in base alle transazioni compiute con la cooperativa);
- Il contributo dei soci/proprietari è uguale;
- L'ammontare del patrimonio sociale non si riflette sul valore delle singole quote;
- Le quote non possono circolare sul mercato azionario;
- Libertà di adesione e di recesso dalla società;
- Come conseguenza degli ultimi due punti, il capitale nominale è variabile e non fisso;
- Principio di non distribuzione delle riserve in caso di liquidazione.

Queste caratteristiche specifiche delle imprese cooperative comportano alcuni vantaggi e alcuni svantaggi rispetto alle società di lucro.

1.4.5 Vantaggi principali della forma cooperativa

Il fatto di associare persone, quali i consumatori, i produttori, i lavoratori proprietari, o combinazioni di queste categorie, al processo decisionale, in quanto proprietari della cooperativa, può avere dei vantaggi rispetto ad altri tipi di società.

- L'interesse di un largo gruppo di parti interessate può essere utilizzato per creare innovazione nella società

- È incoraggiata la risposta ai bisogni degli utenti. Gli utenti sono soci e, quindi, la cooperativa ha una più diretta percezione dei bisogni dei consumatori e dei loro cambiamenti di comportamento, di abitudini ed aspettative;
- Maggiore motivazione per i lavoratori in quanto proprietari;
- L'interesse dei soci consente un maggiore margine per l'adattamento temporaneo alle difficoltà di ordine economico o di altro genere;
- La diminuzione del capitale nominale non comporta insolvenza;
- Il processo decisionale democratico conduce a decisioni sostenibili;
- L'accesso limitato al capitale esterno può portare una più stabile base di capitale propria;
- La non distribuzione delle riserve può portare una più stabile base di capitale propria;
- In generale, uno sviluppo sostenibile è possibile anche se si devono affrontare pressioni esterne.

1.4.6 Svantaggi e problemi delle imprese cooperative

Gli svantaggi principali della formula cooperativa sono rappresentati da:

- L'attenzione alle esigenze dei soci può creare difficoltà alla diversificazione dei prodotti e dei servizi per trarre vantaggio da nuove opportunità, dove queste ultime non rispondano agli interessi dei soci. Non vi è sempre un'allocazione ottimale delle risorse, come invece avviene nel mercato dei capitali;
- Il limitato accesso al capitale esterno attraverso i mercati azionari può portare ad una dipendenza dal capitale a prestito qualora le risorse dei soci non siano sufficienti. Un diritto di voto ristretto (generalmente “una persona - un voto”) può rappresentare un disincentivo alla partecipazione più attiva al rischio di impresa senza poteri di voto proporzionati;
- La votazione democratica può portare ad una lentezza dei processi decisionali;
- Una larga base associativa può impedire di realizzare gli interessi ed i bisogni dei soci;
- Scarsi investimenti da parte dei soci possono causare per essi un modesto interesse allo sviluppo dell'impresa;
- La facilità dell'adesione e del recesso può potenzialmente determinare problemi di stabilità dell'impresa a causa dell'uscita di soci attivi (per esempio, il recesso di un agricoltore da una cooperativa agricola) o ad altri fattori di sviluppo;
- Difficoltà di conoscenza della particolare natura della cooperativa da parte di coloro che forniscono servizi di supporto e consulenza;
- Accesso agli appalti pubblici: mentre le autorità a volte confondono le società cooperative per organizzazioni *no profit* e perciò non le ritengono ammissibili come partecipanti nelle gare d'appalto.

1.4.7 Amministrazione societaria

1.4.7.1 L'amministrazione nelle imprese cooperative

Le regole dell'amministrazione societaria definiscono come gli azionisti di un'impresa sovrintendono alla gestione dell'impresa per trarne il massimo beneficio. Esse definiscono i diritti e

le responsabilità del consiglio di amministrazione, dei direttori, degli azionisti e delle altre parti interessate.

Comunque, per una cooperativa la questione è più complicata poiché è diverso il concetto stesso di proprietà (che è più di un investimento), così come sono diversi i benefici attesi dalla proprietà. Le strategie di amministrazione societaria nelle cooperative devono bilanciare una maggiore varietà di interessi dei soci e misurare il raggiungimento di obiettivi più ambiziosi che non quelli di un'impresa guidata dagli investitori.

La differenza di una cooperativa rispetto ad una società di capitali, sotto l'aspetto dell'amministrazione societaria, può essere spiegata dando uno sguardo alla struttura finanziaria delle cooperative:

- Le quote delle cooperative non sono normalmente trasferibili e, dunque, non hanno mercato; esse, quindi, mancano di quel controllo che viene dal monitoraggio quotidiano dei pubblici listini (realizzato, ad esempio, dagli analisti, dai media e dagli azionisti istituzionali);
- Poiché non sono trasferibili, il valore delle quote in una cooperativa non rispecchia le aspettative di futuri profitti: esse sono rimborsabili in base al loro valore nominale. Il valore aggiunto dell'impresa non può quindi essere realizzato vendendo le quote;
- I soci delle cooperative sono meno propensi ad abbandonare la cooperativa reclamando la propria quota quando non sono soddisfatti dei risultati. Ciò comporta che essi non possano semplicemente "votare coi piedi" vendendo le proprie quote sul mercato. La partecipazione alla società è, in genere, basata sull'uso dei servizi della cooperativa e sull'attiva partecipazione alle sue attività. Una fonte alternativa di questi servizi potrebbe non essere immediatamente disponibile;
- Il capitale nominale di una quota è variabile (a differenza di quello delle società a capitale congiunto) e spesso dipenderà dall'accantonamento delle eccedenze. Per aumentare il loro capitale di base, le cooperative normalmente possono solo chiedere ai loro soci di aumentare i versamenti di capitale, o aumentare il numero di soci;
- Il principio "una testa - un voto" rende impossibile ad un solo socio determinare le decisioni della società. Ciò garantisce uguaglianza tra i soci, ma potrebbe essere un disincentivo all'approvvigionamento di nuovo capitale, dato che il potere decisionale non è commisurato all'importo delle quote;
- La distribuzione degli utili si attua, in genere, sulla base di un dividendo che dipende dalle transazioni tra la cooperativa ed i soci;
- Le riserve delle cooperative (normalmente) non sono divisibili; esse non possono essere distribuite ai soci al momento della liquidazione della società.

Un'amministrazione efficace della società è essenziale per lo sviluppo delle cooperative, soprattutto man mano che esse diventano più grandi ed adottano strutture con consigli d'amministrazione a più livelli (per es. Management e supervisori). Esistono numerosi esempi, negli Stati membri, di fallimenti di grandi cooperative quando la cooperativa ha cessato di agire nell'interesse dei soci.

Molte cooperative hanno adottato strumenti innovativi per superare i limiti che la forma cooperativa comporta, pur mantenendo lo status giuridico di cooperative, ad esempio istituendo società sussidiarie di capitale da loro completamente controllate.

Comunque, queste strutture rendono persino più difficile l'efficace governo delle imprese, aumentando la distanza tra l'amministrazione ed i soci. La mancanza di indicatori del mercato azionario come parametro per valutare le prestazioni di una cooperativa implica che i soci devono essere molto attivi nel monitoraggio e nella partecipazione alle assemblee oppure nella ricerca di indici alternativi.

Le organizzazioni di cooperative sono divenute coscienti dell'importanza dell'effettivo controllo da parte dei soci ed hanno intrapreso delle iniziative interessanti⁵.

Pur rimanendo questo un problema che ogni cooperativa deve affrontare individualmente, sarebbe opportuno incoraggiare utili scambi di idee e buone prassi tra gli Stati membri. Sarebbe inoltre opportuno un dibattito tra le amministrazioni nazionali a proposito di una normativa adatta, in particolare per la protezione degli interessi delle minoranze e l'estensione dei rapporti commerciali con persone esterne alla cooperativa.

1.4.7.2 Governo dell'impresa e responsabilità sociale

Le decisioni delle imprese non solo esercitano i loro effetti sui proprietari, ma anche su un ventaglio più ampio di parti interessate, compresi i dipendenti, i consumatori, i fornitori e le comunità locali.

Questa presa di coscienza ha orientato i dibattiti più recenti in Europa sul ruolo delle imprese nello sviluppo sostenibile e sulla loro responsabilità sociale. Il recente Libro Verde della Commissione sulla Responsabilità Sociale delle imprese riconosce che le cooperative possono "integrare nella loro struttura gli interessi delle altre parti interessate e assumere immediatamente responsabilità sociali e civili"⁶.

Questa integrazione strutturale degli interessi delle parti interessate è direttamente collegata alle particolarità della struttura proprietaria delle cooperative (sopra elencate), che assicurano che il ritorno economico non sia il solo, o il principale, fattore guida nell'assunzione delle decisioni.

Ciò significa che azioni socialmente responsabili di una cooperativa sono necessarie non soltanto per motivi commerciali, infatti è stato spesso evidenziato come le cooperative siano state poco "performanti" nel mostrare la loro responsabilità sociale. Comunque, laddove le cooperative abbiano obiettivi economici e sociali più ampi grazie alla loro struttura proprietaria, questi verranno raggiunti solo se efficaci strutture di amministrazione sociale operano nell'interesse di tutte le parti coinvolte.

È anche necessario non dare eccessivo risalto a questi più ampi benefici delle imprese cooperative. Molte cooperative, purtroppo, agiscono solo perseguendo obiettivi economici oppure interessi di una cerchia ristretta di parti interessate.

La concessione di benefici a favore delle cooperative si giustifica con il perseguimento di obiettivi non meramente economici nell'interesse di tutte le parti interessate.

⁵ V. per es. "Corporate Governance and Management Control in Co-operatives", Pellervo Confederation of Finnish Co-operatives, Novembre 2000, tradotto in inglese con l'assistenza finanziaria della Commissione Europea, DG Agricoltura. V. anche le raccomandazioni del Rapporto della UK Co-operative Commission (2001) "The Co-operative Advantage": <http://www.co-operativecommission.org.uk/index2.html>

⁶ Libro Verde "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" (p.7), COM(2001) 366 finale, 18/7/01

Dato che seguire i mercati finanziari significa ragionare nel breve termine (e magari in modo non lungimirante), il coinvolgimento di altri interessati può portare ad una maggiore attenzione per le prospettive a medio e lungo termine. Nei settori in cui obiettivi a lungo termine sono necessari per garantire la qualità dei prodotti o dei servizi, la forma cooperativa può essere applicata con successo.

Questo discorso è valido per molti settori tradizionalmente affidati ad enti pubblici, come l'educazione, la sanità e servizi di cura e assistenza. Ed è proprio in questi servizi che le cooperative sembrano crescere notevolmente negli ultimi tempi nell'UE⁷. Dovrebbero essere analizzate e stimolate le esperienze realizzatesi in vari Stati membri, in modo da valutare come applicare più ampiamente questi particolari modelli di successo.

1.5 Indirizzi e iniziative delle Istituzioni europee in materia di economia cooperativa

Diversi sono stati i cambiamenti che hanno interessato, in qualche modo, il movimento cooperativo negli ultimi anni. Il Comitato delle Cooperative, Mutue, Associazioni e Fondazioni (CCMAF), nato informalmente nel 1994 con l'obiettivo di assistere la Commissione nell'attività di indirizzo politico nel campo dell'economia sociale, è stato istituzionalizzato dalla Commissione Europea nel 1998, per dare alle cooperative, alle mutue, alle associazioni e fondazioni una maggiore visibilità a livello politico.

Nel luglio 2000, il nuovo organigramma della Commissione europea frutto della riforma interna voluta dalla presidenza Prodi ha, tra l'altro, ridotto il numero delle Direzioni Generali (DG) della Commissione. L'Unità "Economia Sociale" che - all'interno della DG XXIII Piccole e Medie Imprese, Commercio, Turismo ed Economia Sociale - è stata per dieci anni il riferimento per l'economia sociale, non è sopravvissuta alla fusione di tre direzioni generali che hanno dato vita alla nuova Direzione Imprese.

Il Comitato consultivo è stato così dissolto e la riorganizzazione delle strutture formali di consultazione ha portato alla creazione all'interno della DG Imprese di un "Gruppo politiche d'impresa" come organo di dialogo con la realtà imprenditoriale. Su 45 componenti di tale gruppo quattro sono espressione dell'economia sociale: due francesi, uno spagnolo e un belga. I dossier relativi alle cooperative e delle mutue sono affidati alla nuova Unità "Piccole Imprese, Artigianato, Cooperative e Mutue" all'interno della DG Imprese.

Questa soluzione, in alcuni paesi europei, è stata accolta con favore soprattutto da parte di specifici settori della cooperazione, che hanno sempre faticato a sentirsi a proprio agio con la denominazione di "Economia Sociale".

Per l'Italia questa collocazione nella DG Imprese ha prefigurato quanto previsto nella riforma dei Ministeri entrata in vigore con l'inizio della attuale legislatura, ovvero la sottrazione delle competenze in materia di cooperazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per assegnarle a quello delle Attività Produttive.

Il lavoro di concertazione tra le "famiglie" dell'economia sociale non si è, tuttavia, fermato nel corso di questo processo di riorganizzazione interna delle strutture della Commissione: si sono tenute

⁷ V. la sintesi del Rapporto sul progetto finanziato dalla Commissione "Third System Employment and Local Development" all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/employment_social/empl&esf/3syst/vol2_en.pdf.

infatti due riunioni "informali" senza partecipazione della Commissione; una a Porto (Portogallo) nell'aprile 2000 e la seconda a Tours (Francia) il 17 novembre 2000; in entrambi i casi le riunioni si sono svolte con il sostegno dei governi dei due paesi che avevano la Presidenza di turno dell'Unione europea.

A Tours, le quattro famiglie dell'economia sociale hanno deciso la creazione della Conferenza Europea Permanente delle Cooperative, Mutue, Associazioni e Fondazioni (CEP-CMAF), con l'obiettivo di ravvivare un'istanza di concertazione, di proposta e di rappresentanza sulle questioni comuni.

Il dibattito sul ruolo delle cooperative ha suscitato un rinnovato interesse dopo che il Consiglio europeo ha adottato, nel luglio 2003, il regolamento sullo statuto della società cooperativa europea (SCE).

La Commissione europea, infatti, è del parere che le potenzialità delle cooperative non siano state interamente sfruttate e che la loro immagine debba essere migliorata ai livelli nazionale ed europeo. Particolare attenzione dovrebbe inoltre essere prestata ai nuovi Stati membri e i paesi candidati, nei quali, benché siano state attuate profonde riforme, lo strumento delle cooperative non è utilizzato appieno.

L'adozione dello statuto della SCE implica, pertanto, che gli Stati membri dovranno adottare misure per applicare il regolamento e la direttiva. La Commissione ritiene che questa sia un'occasione, per le autorità nazionali e le parti interessate, per intraprendere iniziative volte a migliorare la legislazione sulle cooperative e a creare condizioni più favorevoli al loro sviluppo.

Un'altra questione che ha attratto l'attenzione della Commissione è quella del ruolo sempre più importante e positivo delle cooperative in quanto mezzo per realizzare molti degli obiettivi comunitari in settori quali la politica dell'occupazione, l'integrazione sociale, lo sviluppo regionale e rurale, l'agricoltura, ecc.

La Commissione ritiene che questa tendenza debba essere mantenuta e che la presenza di cooperative in vari programmi e politiche della Comunità debba essere ulteriormente sfruttata e promossa.

Un rinnovato interesse per la questione delle cooperative può anche essere osservato a livello internazionale.

Al riguardo, il fatto di maggior rilievo è l'adozione nel 2002 della raccomandazione sulla promozione delle cooperative da parte dell'Ufficio internazionale del lavoro, che ha avuto l'approvazione dei governi di tutti gli Stati membri dell'UE e di tutti i paesi aderenti e candidati. In considerazione del rinnovato interesse per le cooperative, la Commissione ha avviato nel 2002 un'ampia consultazione pubblica delle cooperative in Europa⁸.

Le risposte hanno rispecchiato le opinioni di quasi tutti i settori dell'attività cooperativa e sono state particolarmente numerose quelle giunte dai paesi in via d'adesione e candidati⁹. Le analisi e le conclusioni del documento di consultazione hanno avuto un'accoglienza positiva e sono stati formulati numerosi commenti e suggerimenti costruttivi.

⁸ Il documento di consultazione "Le cooperative nell'impresa Europa" si trova in: <http://www.europa/comm/enterprise/entrepreneurship/coop/consultation/index.htm>. Il documento è stato inoltre pubblicato in italiano nella "Rivista della Cooperazione", n. 2/2002.

⁹ Sono pervenute 46 risposte: 7 di associazioni europee, 17 di organizzazioni rappresentative degli Stati membri e 5 di imprese cooperative, che complessivamente coprono la maggioranza del settore in Europa. Inoltre sono giunte 4 risposte da autorità pubbliche, 9 da paesi candidati (tra cui un parere comune di 48 organizzazioni di 10 paesi), 2 da organizzazioni internazionali (mondiali) e 2 da esperti. I contributi originali e le relative sintesi (in inglese e francese) si trovano nel sito web sopraindicato.

Di particolare interesse, proprio perché si basa anche sui risultati di questo ampio processo di consultazione, è la comunicazione del 2004 della Commissione sulla promozione delle società cooperative.

Essa verte sui tre temi principali che sono emersi dalle risposte e indica quello che gli Stati membri e le cooperative stesse possono fare per sfruttare le potenzialità di questa forma di società. Per questi tre temi la comunicazione enumera una serie di azioni concrete che la Commissione dovrà intraprendere per realizzare questi obiettivi. I temi principali della comunicazione sono i seguenti:

- come promuovere lo sviluppo del settore delle cooperative in Europa migliorandone la visibilità, le caratteristiche e la comprensione;
- come migliorare la legislazione sulle cooperative in Europa
- come mantenere e accrescere il ruolo delle cooperative e il loro contributo alla realizzazione degli obiettivi comunitari.

La Comunicazione della Commissione sulla promozione delle società cooperative riflette e riassume i principali argomenti messi in evidenza dalle organizzazioni cooperative dell'Unione Europea e dei paesi candidati, all'interno delle loro risposte al documento di consultazione della Commissione relativo a "*Le cooperative nell'impresa Europa*".

1.6 Prospettive della Società Cooperativa Europea

Nel quadro dell'allargamento dell'Unione da 15 a 25 Paesi e del perseguimento degli ambiziosi obiettivi fissati nella strategia di Lisbona, la rilevante produzione di atti normativi e di documenti riguardanti la cooperazione è senz'altro indice di attenzione verso un fenomeno in crescita, riconosciuto quale portatore di grosse potenzialità e in grado, se dotato di strumenti giuridici idonei, di trasformare l'allargamento stesso da rischio ad opportunità.

La nuova dimensione dei mercati mondiali costituisce indubbiamente una sfida impegnativa in quanto richiede una forte iniziativa dell'Unione per ricondurre le risorse e le azioni proprie delle singole politiche comuni nell'ambito di una finalità strategica più ampia.

Il completamento del mercato interno rende in effetti indispensabile non solo la rimozione delle barriere ancora esistenti che ostacolano gli scambi commerciali, ma anche l'adeguamento delle strutture produttive alla dimensione comunitaria: il movimento cooperativo, dal canto suo, non può certo restare fermo in un contesto nazionale e comunitario che muta così rapidamente.

Negli ultimi anni, quindi, il tema dell'impresa cooperativa ha conquistato un posto di rilievo nel dibattito europeo, tale da ottenere una legittimazione tanto a livello politico quanto sul piano giuridico.

Per quel che riguarda il primo aspetto, vengono in rilievo in particolare due documenti: la Raccomandazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro in materia di promozione delle cooperative adottata a Ginevra il 20 giugno 2002 e poi la Comunicazione della Commissione Europea del 23 febbraio 2004 sulla "Promozione della Società cooperativa in Europa", rivolta al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni.

Nel testo del 2002 già veniva evidenziato il ruolo essenziale dell'economia sociale nei processi di emancipazione e di sviluppo; si riconosceva altresì l'importanza delle cooperative "nella creazione d'impiego, nel mobilitare risorse, generare investimenti"; vi era inoltre espresso l'invito indirizzato da un lato alle forze sociali, ai sindacati ed alle organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativo affinché promuovessero l'imprenditoria sociale anche tramite intese fra Stati e dall'altro ai centri decisionali nazionali ed europei affinché agevolassero e sostenessero in misura maggiore la cooperazione.

Per quanto concerne invece la citata Comunicazione, questa è il risultato di un'ampia consultazione sul documento di lavoro "Le cooperative nell'impresa Europa", divulgato nel dicembre 2001, e costituisce, a ben guardare, una vera e propria base politico-programmatica, di respiro europeo, per il Movimento cooperativo.

Il testo in esame esprime in sintesi la convinzione che le potenzialità di quest'ultimo non siano state e non siano interamente sfruttate e che la sua immagine debba essere ancora migliorata sia nel contesto nazionale sia in quello europeo, prestando particolare attenzione ai nuovi Stati membri in cui, sebbene siano state attuate profonde riforme, lo strumento delle cooperative non è utilizzato appieno: attraverso 12 specifiche raccomandazioni si propongono infatti misure atte a favorire un più ampio ricorso a questo tipo di impresa.

Le azioni indicate, che coprono il periodo 2004-2008, riguardano la legislazione e la politica dei governi, la collaborazione con le organizzazioni cooperative, la creazione di occupazione, lo sviluppo regionale, gli strumenti finanziari, la raccolta di dati statistici, il sostegno alle imprese, l'educazione e la formazione.

Gli obiettivi prefigurati sono sostanzialmente tre: in primo luogo, il miglioramento della visibilità, delle caratteristiche e della comprensione del fenomeno cooperativo considerato nel suo complesso; secondariamente, uno sviluppo della normativa che disciplina le cooperative in Europa in senso più favorevole alle medesime; infine, l'accrescimento del contributo delle cooperative alla realizzazione dei traguardi comunitari.

La Comunicazione della Commissione potrà in definitiva costituire una vera e propria traccia per i prossimi anni in quanto pone indubbiamente le premesse per una politica cooperativa europea che si spera nel tempo si rafforzi negli obiettivi e nei contenuti.

Il riconoscimento politico sopra descritto è maturato parallelamente all'elaborazione dello Statuto sulla Società Cooperativa Europea (SCE), nuovo strumento normativo che si inserisce nel solco delle direttive già recepite in rapida successione con le leggi comunitarie 2002 e 2003 e di seguito elencate:

- la 94/45/Ce, che costituisce all'interno delle imprese e dei gruppi di imprese di dimensione comunitaria un Comitato aziendale europeo (Cae) e crea una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori appartenenti alle suddette imprese;
- la 2001/86/Ce, che regola il coinvolgimento dei lavoratori nella costituzione e nello sviluppo della Società europea (Se);
- la 2002/14/Ce, che introduce anche per le medie imprese un quadro giuridico generale e concrete misure per la tempestiva informazione e il diretto coinvolgimento dei lavoratori sugli eventi che direttamente o indirettamente influenzano le politiche di sviluppo e di occupazione delle relative imprese di appartenenza.

Con la pubblicazione dello Statuto della Società Europea (SE) e dello Statuto delle Società Cooperative Europee (SCE), le Istituzioni comunitarie hanno inteso dunque offrire strumenti legali

adeguati alle attività transnazionali e transfrontaliere di tali soggetti, più di quanto non fosse il Gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

Rispetto a quest'ultimo, predisposto nell'85 dalla Comunità Europea per rimuovere gli ostacoli frapposti dalla diversità delle singole legislazioni nazionali alla cooperazione e per promuovere alcune attività cooperative nel rispetto delle autonomie delle singole imprese, l'ambito operativo della SCE si prospetta ben più ampio.

Lo Statuto ad essa relativo segue in sostanza l'indirizzo impresso dal legislatore alla disciplina della SE (Società Europea), istituita nel 2001, entrata in vigore l'8 ottobre 2004 e modellata secondo i principi previsti per le società per azioni. Caratteristica importante comune alla SE ed alla SCE è la possibilità di trasferire la propria sede sociale da uno Stato membro all'altro senza essere sciolta o messa in liquidazione.

A fronte di questo e di altri parallelismi tra le due normative, gli elementi di differenziazione non sono tuttavia pochi e derivano dalla necessità di tener conto delle peculiarità delle società cooperative nell'intento di permettere alle medesime di svolgere la propria attività in condizioni di parità sul mercato rispetto alle altre forme di impresa.

Il motivo fondamentale per cui è emersa la necessità di una regolamentazione separata per la SCE è infatti legato alla considerazione che la struttura prevista per la SE non prendeva in considerazione le specificità delle imprese cooperative e pertanto non sarebbe risultata uno strumento adeguato per disciplinare le attività transnazionali: occorre invece uno Statuto che prevedesse le indispensabili concessioni nei confronti dei principi cooperativi internazionalmente riconosciuti e rimanesse nel contempo molto flessibile onde far rientrare nei suoi parametri una più ampia varietà di strutture.

1.6.1 La SCE: un passo avanti per l'economia sociale in Europa

A decorrere dal 18 agosto 2006 - data entro la quale gli Stati membri dovranno adottare i provvedimenti nazionali di attuazione delle disposizioni del Consiglio dell'UE - lo Statuto della Società Cooperativa Europea diventerà operativo.

La regolamentazione della SCE è sempre stata considerata dalle organizzazioni di rappresentanza del movimento cooperativo un passo importante per consentire più adeguate forme di collaborazione tra imprese.

Se però in passato lo Statuto poteva essere visto come un'opportunità in più per il progresso della cooperazione in Europa, negli ultimi anni la sua adozione si è venuta connotando come una vera e propria necessità: l'apertura dei mercati ed in particolare lo sviluppo del mercato unico hanno infatti imposto un'estensione delle possibilità di intervento delle cooperative, fermo restando il rispetto delle loro peculiarità.

Quello della SCE è senza dubbio un articolato molto complesso, che è intervenuto a disciplinare una realtà multiforme, incontrando la ovvia difficoltà di trovare una soluzione che potesse soddisfare le diverse culture cooperative europee.

Il dossier concernente la Società Cooperativa Europea si basa su due atti legislativi separati: da un lato il Regolamento CE n. 1435/2003 relativo allo Statuto e, dall'altro, la Direttiva 2003/72/CE riguardante il coinvolgimento dei lavoratori nelle principali decisioni dell'impresa attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione all'organo di direzione o d'amministrazione.

L'iter che ha condotto all'adozione di questi due documenti è stato lungo e particolarmente accidentato: per decenni, infatti, il Consiglio, a causa di veti incrociati, non è riuscito a raggiungere l'unanimità sui testi di volta in volta presentati, tant'è che soltanto nel dicembre 2000 è stato possibile pervenire ad un accordo politico sul merito e sul contenuto del Regolamento, di natura facoltativa e direttamente applicabile nei Paesi aderenti, e della Direttiva, la quale dovrà essere invece recepita nei vari diritti nazionali.

Con questi strumenti, l'UE ha inteso creare una nuova specifica entità giuridica utilizzabile per l'organizzazione di operazioni commerciali in due o più Stati membri nella forma di società cooperativa e volta dunque a facilitare da un lato lo sviluppo delle attività transnazionali dei soggetti già esistenti e dall'altro la creazione di nuove cooperative su scala europea.

Le imprese che operino sul territorio dell'Unione avranno così la personalità giuridica, la struttura e la regolamentazione idonee per poter esercitare la propria attività in tutta l'Europa in un contesto caratterizzato da crescente competitività, beneficiando dei privilegi del mercato allargato ed agendovi come un soggetto legale unico con una struttura unitaria.

Si tratta quindi di un pieno riconoscimento della peculiarità cooperativa in sede comunitaria: infatti, il modello cooperativo ne esce legittimato quale tipologia societaria meritevole di una disciplina normativa autonoma e distinta rispetto a quella delle società di capitali.

In particolare, la Direttiva, nell'intento di creare un'organizzazione che non determinasse effettive discriminazioni o un concreto indebolimento dei diritti di partecipazione dei lavoratori alla vita della società, ha definito il loro coinvolgimento nella costituzione e nella crescita della SCE quale compito permanente e non come diritto *à tantum*.

Le regole approvate implicano infatti il rispetto di particolari procedure d'informazione e di consultazione che devono essere garantite anche a livello transnazionale: tra gli organi di direzione e di amministrazione delle società partecipanti da un lato ed un gruppo speciale di lavoratori eletti o nominati direttamente all'interno delle singole strutture nazionali dall'altro, si viene così ad intavolare una vera e propria negoziazione.

La trattativa si conclude con la redazione di un accordo scritto che fissi, in dettaglio, le modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle dinamiche societarie: solo allora la SCE potrà adempiere all'obbligo di iscrizione nel registro designato dalla legge di ogni Stato membro.

Anche dopo la costituzione della società, invero, i lavoratori (o i rappresentanti da essi nominati) devono essere ammessi a partecipare con diritto di voto, in base alle regole fissate durante la negoziazione, alle assemblee generali o, se esistono, alle assemblee settoriali. Inoltre, la SCE ha l'obbligo di garantire la realizzazione di una politica di trasparenza attraverso comunicati, avvisi e note informative.

Per quanto riguarda, invece, il Regolamento, esso delinea la natura, la costituzione, il capitale e lo statuto della SCE, salvo contenere pure altre disposizioni volte a costituire un quadro giuridico uniforme nel cui ambito le società cooperative ed altre entità e persone fisiche dei vari Stati membri siano in grado di programmare e di eseguire la riorganizzazione delle loro attività sotto forma cooperativa a livello comunitario.

Lo Statuto della SCE crea in questo modo una struttura di diritto europeo autonoma e tuttavia parallela alle forme societarie nazionali: diversi aspetti del testo richiamano infatti in causa il diritto dello Stato in cui la cooperativa ha sede.

In definitiva, il Regolamento non introduce disposizioni organizzative esaustive per il modello cooperativo europeo, perché ne regola la struttura facendo riferimento sistematico ai vari diritti nazionali, cui si rinvia ad esempio per le questioni attinenti alla fiscalità e alla concorrenza, ai diritti di autore e di insolvenza.

La SCE viene quindi ad essere disciplinata da tre fonti: gli articoli del Regolamento; le disposizioni dello Statuto sociale, ove espressamente previsto dal Regolamento stesso; la legge nazionale della sede sociale, per le materie non espressamente disciplinate dalla legge europea.

Infatti, secondo il “principio di non discriminazione”, *“fatte salve le disposizioni del regolamento, una SCE è trattata in ciascuno Stato membro come una cooperativa costituita in conformità della legge dello Stato membro in cui ha la sede sociale”*.

La SCE si configura, in conclusione, come uno strumento di diritto europeo che tende all’uniformazione ed all’armonizzazione degli ordinamenti, pur preservando in determinate materie le singole specificità nazionali.

Il rispettivo Statuto non è quindi una disciplina “perfetta”, né avrebbe potuto esserlo, ma persegue pur sempre un obiettivo primario: la creazione di un modello economico europeo che permetta uno sviluppo sostenibile, dinamico e partecipato, stimolando nel contempo le imprese ad uscire gradualmente da una visione localistica e ad ampliare la loro riorganizzazione su scala europea.

1.6.2 Un raffronto con la legislazione cooperativa italiana

Lo Statuto della Società Cooperativa Europea ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale nell’elaborazione della riforma del diritto societario italiano. In effetti, da un’analisi comparata delle due normative emergono non pochi punti di contatto e qualche significativa differenza.

Nei considerata del Regolamento europeo troviamo pertanto enunciazioni analoghe a quelle italiane, laddove si legge che *“le cooperative sono innanzi tutto gruppi di persone o persone giuridiche disciplinati da principi di funzionamento particolari, diversi da quelli applicabili agli altri operatori economici, tra cui il principio della struttura e del controllo democratici e la distribuzione degli utili netti d’esercizio su base equa”*.

Similmente, la SCE:

- *“dovrebbe avere per oggetto principale il soddisfacimento dei bisogni dei propri soci e/o la promozione delle loro attività economiche e/o sociali; le attività della SCE dovrebbero essere finalizzate al reciproco vantaggio dei soci, affinché ciascuno di essi possa usufruire di tali attività in base alla propria partecipazione; il controllo dovrebbe essere ripartito equamente tra i soci; il tasso di rendimento del capitale conferito e delle partecipazioni dovrebbe essere limitato; gli utili dovrebbero essere ripartiti in funzione delle attività svolte con la SCE o essere destinati al soddisfacimento dei bisogni dei soci; non dovrebbero esserci ostacoli all’ammissione dei soci; in caso di liquidazione l’attivo netto e le riserve nette dovrebbero essere devolute in funzione del principio di devoluzione disinteressata, ossia a un’altra entità cooperativa avente finalità o obiettivi di interesse generale analoghi”*.

Per quanto riguarda il profilo più specificamente giuridico, le prospettive della SCE appaiono sufficientemente buone per quel che attiene agli aspetti formali, i quali non divergono in modo sostanziale dalla legislazione italiana.

In proposito, si evidenziano i seguenti punti:

- si riconosce la specificità e l'autonomia della Società Cooperativa Europea rispetto alla SE (punto 4 dei considerata);
- tra i caratteri peculiari della SCE emergono da un lato il controllo democratico (cosiddetta democrazia interna) e dall'altro un'equa distribuzione degli utili (punto 7 dei considerata);
- rilevante è il principio della preminenza della persona sul capitale (c. d. "voto capitarario") – (punto 8 dei considerata ed artt. 5 e 59 del Regolamento);
- è prevista la presenza del socio sovventore (punto 9 considerata ed artt. 14 e 59 del Regolamento).

La principale differenza tra la disciplina della SCE e quella del nostro paese risiede nella trattazione della "destinazione degli utili" (capo V, artt. 65 e 67 del Regolamento).

Infatti, all'art. 65, comma II, si afferma che *"in caso vi sia tale avanzo di bilancio, lo statuto prevede, prima di ogni altra destinazione, la costituzione di una riserva legale mediante prelievo da tale avanzo. Finché tale riserva non è pari al capitale di cui all'art. 3, paragrafo 2, il prelievo effettuato all'uopo non può essere inferiore al 15% dell'avanzo di bilancio d'esercizio dopo la detrazione delle perdite riportate da esercizi precedenti"*.

Si rammenta che la quota di utili da destinare a riserva legale obbligatoria, nella legislazione italiana, è rispettivamente del 30% o del 20% a seconda che trattasi di cooperative a mutualità prevalente o a mutualità "diversa".

Si tenga inoltre presente che, in base all'art. 67 del Regolamento, *"il saldo dell'avanzo di bilancio dopo l'assegnazione a riserva legale, eventualmente detratte le somme destinate al ristorno e aggiunti gli utili riportati nonché i prelievi sulle riserve, oppure detratte le perdite, costituisce gli utili distribuibili..."*.

Nella legislazione della SCE non vi sono, quindi, quei limiti e quei vincoli alla distribuzione degli utili previsti dall'art. 2514 del nostro codice civile (per le cooperative a mutualità prevalente) e dall'art. 2545-quinquies dello stesso codice (per le cooperative a mutualità "diversa"). Proprio queste differenze potrebbero indurre il legislatore italiano a non concedere agevolazioni fiscali o di altra natura a favore delle Società Cooperative Europee.

Risulta, pertanto, evidente come le maggiori o minori prospettive della SCE dipendano soprattutto dalla modalità con cui gli Stati membri dell'UE, Italia compresa, si rapporteranno con tale nuova entità relativamente a qualsivoglia tipo di agevolazione. A questo proposito, si rammenta quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento CE che, in via sussidiaria, demanda alla legislazione nazionale tutto ciò che non è in esso espressamente disciplinato: e sembra essere proprio questo il caso delle agevolazioni fiscali (o di altra natura).

Infatti, il punto 16 dei considerata così argomenta: *"il presente regolamento non include altri settori del diritto quali la fiscalità, la concorrenza, la proprietà intellettuale o l'insolvenza. Pertanto nei settori su indicati e in altri settori non contemplati dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative degli Stati membri e comunitarie"*.